

N. 73/2023 R.G.



TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 14/2024 Sent.
N. 605/2024 Cron.
N. 15/2024 Rep.
N. 3/2024 R.D.C.
2/2024 R.D.C.

Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss CCII) promossa da **Gianina Elena Rachieru e Roberto Battaglia**, elettivamente domiciliati in Asti, via Massimo d'Azeglio n. 1, presso lo studio dell'Avv. Filippo Testa, che li rappresenta e difende come da procura in atti

1. Il procedimento

Con ricorso depositato il 12.10.2023 i sig.ri Gianina Elena Rachieru e Roberto Battaglia hanno formulato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredata della relazione particolareggiata dell'O.C.C. nonché dei documenti e delle informazioni previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a), b), c) d) ed e) CCII.

Il giudice designato ha quindi assegnato, con decreto ex art. 70 comma 1 CCII, il termine per le comunicazioni ai creditori e disposto la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale di Asti; è stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata promossi nei confronti dei ricorrenti (e segnatamente della procedura esecutiva immobiliare n. 28/2021 RGE pendente presso il Tribunale di Asti) nonché il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio e la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio fino alla conclusione del procedimento.

Con memoria depositata il 25.11.2023 l'OCC ha riferito circa le comunicazioni effettuate e le risposte ricevute dai creditori e ha chiesto di omologare il piano di ristrutturazione dei debiti.



Il giudice ha quindi invitato l'OCC a fornire chiarimenti in merito alle comunicazioni effettuate al creditore Barclays Bank Plc e l'OCC ha provveduto a integrare la documentazione prodotta al riguardo.

2. Competenza del Tribunale

Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale alla luce di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 CCII, in quanto entrambi i debitori risiedono in Moncucco Torinese, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Asti (doc. 1).

3. Sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano

In ordine ai requisiti di ammissibilità della domanda si osserva in primo luogo come non sia in contestazione la qualifica di consumatori dei ricorrenti, i quali svolgono entrambi attività di lavoro subordinato.

Sussistono inoltre i presupposti per l'ammissione alla procedura familiare di cui all'art. 66 CCII, essendo i debitori coniugi conviventi.

La proposta è stata corredata della documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa dei contenuti di cui all'art. 68, comma 2, CCII.

Appare altresì sussistere la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

In particolare, secondo quanto risulta dalla relazione dell'OCC, i debiti dei ricorrenti sono così riassumibili:

€ 181.843,74 derivante da mutuo ipotecario concesso da Barclays Bank Ireland PLC cointestato ai ricorrenti;

€ 9.195,30 derivante da finanziamento chirografario concesso da Santander Consumer Bank s.p.a. cointestato ai ricorrenti;

€ 26.464,00 derivante da finanziamento chirografario con cessione del quinto dello stipendio concesso da Compass Banca s.p.a. al sig. Battaglia;

€ 4.400,00 derivante da finanziamento chirografario con cessione del quinto dello stipendio concesso da Compass Banca s.p.a. alla sig.ra Rachieru;



€ 1.487,61 per debiti erariali privilegiati della sig.ra Rachieru;
€ 1.612,13 per debiti erariali privilegiati del sig. Battaglia;
€ 598,63 per debiti erariali chirografari della sig.ra Rachieru;
€ 1.231,02 per debiti erariali chirografari del sig. Battaglia;
€ 1.364,00 per tributi IMU relativi agli immobili di Buttigliera d'Asti di proprietà del sig. Battaglia.

A fronte di tali passività, i sig.ri Rachieru e Battaglia percepiscono attualmente uno stipendio mensile pari rispettivamente a circa € 1.700,00 ed € 700,00, al netto delle trattenute per cessioni del quinto (v. doc. 10). I ricorrenti beneficiano inoltre di un assegno sociale mensile di € 1.000,00 erogato dall'INPS. La sig.ra Rachieru è proprietaria del compendio immobiliare sito in Moncucco Torinese, gravato da ipoteca in favore di Barclays Bank PLC a garanzia del mutuo fondiario concesso da quest'ultima e sottoposto a pignoramento immobiliare nell'ambito della procedura esecutiva n. 28/2021 del Tribunale di Asti, con prezzo minimo dell'ultima udienza di vendita pari a € 46.875,00. Il sig. Battaglia è invece proprietario di alcuni beni immobili siti in Buttigliera d'Asti, il cui valore complessivo risulta stimato in € 23.000,00 (doc. 14), nonché di un'autovettura e un motociclo immatricolati rispettivamente nel 2011 e nel 1974, utilizzati per le esigenze di trasporto del nucleo familiare.

Tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, composto oltre che dai ricorrenti dalle loro due figlie minorenni entrambe portatrici di invalidità (doc. 2 e 3), stimabili in circa 2.000 euro mensili, appare dunque evidente l'incapacità finanziaria dei ricorrenti di far fronte nei prossimi 12 mesi alle loro obbligazioni e in particolare al debito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva dalla Barclays Bank.

Non sono presenti, inoltre, le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta, infatti, che i sig.ri Rachieru e Battaglia siano già stati esdebitati nei 5 anni precedenti o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; né appaiono aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le cause del sovraindebitamento appaiono, infatti, riconducibili fondamentalmente ai seri problemi di salute che affliggono le figlie dei ricorrenti, che hanno costretto la sig.ra Rachieru a ridurre il proprio impegno lavorativo a un part-time per prestare



loro la necessaria assistenza, con conseguente riduzione delle entrate a fronte di un aumento delle spese correlato alla medesima difficile situazione familiare. Si osserva, inoltre, come i creditori non abbiano sollevato al riguardo alcuna contestazione.

Passando a questo punto a esaminare il contenuto della proposta e del piano, si osserva come siano così sintetizzabili:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili, consistenti nel compenso dell'OCC, quantificato in € 9.535,27, e in eventuali ulteriori spese che dovessero maturare in corso di procedura per cui è stato previsto un accantonamento di € 5.464,73;
- pagamento integrale delle spese sostenute dalla Barclays Bank nella procedura esecutiva n. 28/2021, pari a € 11.002,76;
- pagamento integrale dei debiti tributari privilegiati;
- pagamento nella misura del 26,50% del residuo debito privilegiato ipotecario nei confronti della Barclays Bank;
- pagamento dei crediti chirografari (sia fiscali che nei confronti delle società di finanziamento) nella misura del 10%.

Il piano prevede a tal fine il pagamento di 60 rate mensili dell'importo di € 1.400,00 ciascuna.

La provvista per l'esecuzione dei suddetti pagamenti sarebbe costituita dagli stipendi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie al loro mantenimento.

Tale proposta appare giuridicamente ammissibile in quanto consentirebbe il pagamento integrale delle spese in prededucazione e dei crediti privilegiati tributari e il soddisfacimento in misura parziale, ma non irrisoria, di tutti gli altri crediti, risultando in tal modo rispettata la causa concreta del piano.

Appare altresì sussistere il requisito previsto dall'art. 67, comma 4, CCII secondo cui è possibile prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati a condizione che il pagamento offerto non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni oggetto della causa di prelazione. Al creditore privilegiato ipotecario Barclays Bank viene, infatti, offerta la somma complessiva di € 59.184,80 a fronte di un valore dell'offerta minima risultante dall'ultimo avviso di vendita della procedura esecutiva immobiliare, avente ad oggetto gli immobili della sig.ra Rachieru ipotecati a favore del medesimo creditore, pari a € 46.875,00. La proposta formulata dai ricorrenti appare pertanto soddisfare il



credito ipotecario in questione per un importo superiore a quello verosimilmente ricavabile dalla procedura esecutiva.

Quanto, invece, al profilo della fattibilità economica si osserva che la quota mensile che verrebbe versata dai ricorrenti, pari a € 1.400,00, appare sostenibile dal punto di vista finanziario mediante le risorse reddituali di entrambi i coniugi, che beneficerebbero a seguito dell'omologa del piano dell'interruzione delle cessioni del quinto dello stipendio (già sospese ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII), senza trascurare che il nucleo familiare usufruisce altresì dell'assegno sociale erogato dall'INPS pari a € 1.000,00 mensili.

Si osserva, infine, che non sono pervenute contestazioni da parte dei creditori di talché non è necessario procedere al giudizio sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

È soltanto il caso di rilevare, in merito alla richiesta della Compass Banca s.p.a. di essere ammessa alla procedura in via privilegiata in forza della cessione del quinto dello stipendio che assiste i finanziamenti da essa concessi ai ricorrenti, che tale istanza non appare fondata, in quanto la cessione del credito retributivo vantato dal mutuatario nei confronti del proprio datore di lavoro costituisce una mera modalità di pagamento del credito derivante dal mutuo di per sé non idonea quindi a modificare l'originaria natura chirografaria di quest'ultimo. L'eventuale privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c. per i crediti di lavoro può infatti essere fatto valere nei soli confronti del soggetto obbligato al pagamento di detto credito (ossia il datore di lavoro), che rimane autonomo rispetto a quello derivante dal finanziamento.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai sig.ri Gianina Elena Rachieru e Roberto Battaglia deve pertanto in definitiva essere omologato, con le precisazioni in ordine alla quantificazione dei debiti effettuate dall'OCC in sede di osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da Gianina Elena Rachieru e Roberto Battaglia, con le precisazioni effettuate dall'OCC in sede di osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII;
- dichiara chiusa la procedura;



- dispone a cura dell'OCC la trascrizione della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 commi 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.

Asti, 30.3.2024

Il giudice
Marco Bottallo

SENTENZA INVIATA IN TELEMATICO

IL 30/03/2024

PUBBLICATA IN DATA 02 APR. 2024

Il Funzionario

